



COMUNE DI SENECHÉ

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

267 - 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 14-04-2025

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023. REVISIONE INFRA PERIODO 2025

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00, in videoconferenza mista, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

MEREU ALBINA	Presente	CANCELLU ANTONELLA	Presente
CROBE FRANCO	Presente in videocon ferenza	PONTI GIOVANNI	Presente in videoconf erenza
CORONA LUCA	Presente	SEDDA DAVIDE	Presente
MILIA MARCO	Presente		

Presenti: 7

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Marco Casula il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sindaco, SINDACO ALBINA MEREU, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente punto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come rideonominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - o una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modifica ed integrazione della Delibera 363/2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le*

tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 aggiornata dalla Delibera 389/2023, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficients di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024-2025;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l'Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsì con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

PRESO ATTO che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2024 avente ad oggetto "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2024-2025 del MTR-2;

RICHIAMATO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2"*;

CONSIDERATO che si è verificato un avvicendamento gestionale con riguardo al servizio di raccolta e trasporto a seguito di procedura di gara, con avvio delle attività dal 01/04/2025;

PRESO ATTO che l'avvicendamento gestionale non ha comportato un mutamento dell'operatore economico chiamato a fornire i propri costi in qualità di nuovo effettivo gestore ma, altresì ha introdotto, servizi finalizzati al miglioramento della qualità gestionale dell'attività oggetto di nuovo affidamento, che legittimano l'organismo competente all'attivazione di specifici coefficienti predeterminati dalla metodologia per l'innalzamento del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie secondo l'art. 4 del MTR-2, così da consentire il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli obiettivi migliorativi medesimi;

ATTESO che l'avvicendamento gestionale e l'introduzione di obiettivi migliorativi della qualità della gestione verificati nell'ambito di riferimento possono definirsi circostanze straordinarie in quanto al momento della validazione del piano pluriennale 2022-2025 per il secondo biennio 2024-2025 l'organismo competente non era a conoscenza di alcun progetto di nuovo appalto o di specifiche programmazioni;

RILEVATO che gli obiettivi programmati nel secondo biennio non risultano più coerenti con quelli della gestione e rischiano un pregiudizio in termini di equilibrio economico e finanziario per il loro corretto perseguimento senza l'attivazione della procedura di una revisione *infra* periodo come prevista dalla metodologia medesima;

CONSIDERATO che la revisione *infra* periodo per avvicendamento gestionale verificatosi nel primo biennio sembra motivazione coerente con le indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione, anche con riferimento all'art. 1.5, lettera b) della Determinazione ARERA n. 02/DIRF/2021, secondo il quale *"nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno"*;

PRESO ATTO che, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene necessario procedere con la revisione *infra* periodo al PEF TARI 2024-2025 a seguito di specifica procedura avviata di concerto con il nuovo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che ha fornito le migliori stime di costo tramite la trasmissione della documentazione di gara e, in particolare, secondo lo schema di Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEF/A) così come definito dalla Deliberazione ARERA n. 385/2023, revisionando coerentemente il PEF tariffario per l'annualità 2025 secondo lo schema tipo allegato alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/RIF;

RILEVATO che la revisione *infra* periodo risulta, *a fortiori*, necessaria anche in considerazione dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 385/2023: *"il corrispettivo relativo al servizio di gestione rifiuti è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente"*, per cui i valori tariffari devono nuovamente determinarsi in coerenza dell'avvicendamento gestionale, così da riadeguare, puntualmente, le poste tariffarie corrispondenti ai medesimi corrispettivi contrattualmente assunti, proprio per garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'intera gestione di riferimento e, contestualmente, di ciascun gestore coinvolto;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono qui espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2022-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021;

ATTESO che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, oggetto di revisione, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa originariamente validata e oggetto di revisione:

Coefficienti validati nel 2024

	2024	2025
rpi _a	2,7%	2,7%
X _a	0,10%	0,10%
QL _a	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%
C _{116a}	0,00%	0,00%
CRI _a	5,00%	0,00%
r_a	7,60%	2,60%

Coefficienti revisionati nel 2025

	2024	2025
rpi _a	2,7%	2,7%
X _a	0,10%	0,10%
QL _a	0,00%	4,00%
PG _a	0,00%	3,00%
C _{116a}	0,00%	0,00%
CRI _a	5,00%	0,00%
r_a	7,60%	9,60%

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo originariamente validata e oggetto di revisione:

Prospetto costi validati nel 2024

	2024	2025
$\sum T_a$	€ 225.723	€ 257.055
$\sum T_{a-1}$	€ 185.818	€ 199.941
$\sum T_{max}$	€ 199.941	€ 205.139
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 25.782	€ 51.916

Prospetto costi revisionati nel 2025

	2024	2025 (revisionato)
$\sum T_a$	€ 225.723	€ 206.751

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 14-04-2025 COMUNE DI SENECHÉ

$\sum T_{a-1}$	€ 185.818	€ 199.941
$\sum T_{max}$	€ 199.941	€ 206.751
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 25.782	€ 0

CONSIDERATO CHE si sono applicati valori inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del MTR, ai sensi dell'art. 4.6 della Delibera Arera 363/2023, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, secondo il quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, ivi specificando le componenti di costo ammissibili -ai sensi della disciplina tariffaria- che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

ATTESO che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

RICHIAMATO l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che dal totale dei costi del PEF si è sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2 secondo la tabella di riepilogo originariamente validata e oggetto di revisione:

Prospetto costi per tariffazione validati nel 2024

	2024	2025
$\sum T_a$	€ 199.941	€ 205.139
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 2.423	€ 3.887
Tariffa TARI	€ 197.518	€ 201.262

Prospetto costi per tariffazione revisionati nel 2025

	2024	2025 (revisionato)
$\sum T_a$	€ 199.941	€ 206.751
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 2.423	€ 3.877
Tariffa TARI	€ 197.518	€ 202.874

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI

dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi validare la revisione *infra* periodo al Piano Economico Finanziario pluriennale, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2025;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

ACQUISTI i pareri di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria e di regolarità tecnica da parte dell'Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese ad esito unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

DI DARE ATTO che l'Ente ha provveduto alla validazione della revisione *infra* periodo del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

DI DARE ATTO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, alla luce della revisione determinata e in considerazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

Prospetto costi per tariffazione validati nel 2024

	2024	2025
ΣT_a	€ 199.941	€ 205.139
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 2.423	€ 3.887
Tariffa TARI	€ 197.518	€ 201.262

Prospetto costi per tariffazione revisionati nel 2025

	2024	2025 (revisionato)
ΣT_a	€ 199.941	€ 206.751
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 2.423	€ 3.877
Tariffa TARI	€ 197.518	€ 202.874

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2025-2027 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

DI APPROVARE gli allegati a), b) e c) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2023:

- a) il Tool di Calcolo in Excel per la revisione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
- b) la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente revisionata;
- c) Istanza motivata per la revisione *infra* periodo al PEF TARI 2025;

DI DARE MANDATO all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente la revisione *infra* periodo al Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to ALBINA MEREU

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Segretario Comunale
F.to Marco Casula

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-03-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Zedda Gianluigi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-04-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Soru Maria Bonaria

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Registro di pubblicazione n. 233

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Seneghe, 18-04-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Madau Maria Rossana

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Il presente documento costituisce copia su supporto analogico conforme al documento informatico originale sottoscritto digitalmente.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005.